

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI VERGATO

COMUNE DI VERGATO

PROVINCIA DI BOLOGNA

ORIGINALE

OGGETTO

APPROVAZIONE DI AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 ALLA LUCE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	Nr. Progr.	42
	Data	29/09/2020

Adunanza **Ordinaria** , Seduta di PRIMA Convocazione in data **29/09/2020** ore 20:30:00.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Signori Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
GIUSEPPE ARGENTIERI	SINDACO	Presente	
STEFANO POZZI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
PATRIZIA GAMBARI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
PAOLA SARTI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
TADDEO LUCA GARDENGHI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
FERDINANDO PETRI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
CHIARA RONCHETTI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
ROBERTO GIUSTI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
LORIS BONANTINI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
MASSIMO GNUDI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
NICOLINO MOLINARO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
ADRIANO GENTILINI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
ENRICA LEONI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Totale Presenti	13	Totale Assenti	0

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Vengono, dal **SINDACO**, nominati scrutatori i consiglieri: GAMBARI PATRIZIA, RONCHETTI CHIARA, LEONI ENRICA

Partecipa il **Vice Segretario Comunale, Dott. MICHELE DEODATI.**

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di **SINDACO Sig. Giuseppe Argentieri** dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

OGGETTO:
APPROVAZIONE DI AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2020 ALLA LUCE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/97 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce la possibilità per i Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTI:

- l'art. 1, comma 738 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce l'abolizione, a decorrere dall'anno 2020, dell'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi da 641 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di bilancio 2014) disciplinante laTARI, ed in particolare i commi 659 e 660 riguardanti le riduzioni tariffarie in materia di Tassa sui Rifiuti;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002), secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), secondo il quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali è stato differito al 30 settembre 2020;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in Legge 214/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in Legge 214/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 42 DEL 29/09/2020

riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 17 del 08/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro:

- si approvavano, per l'anno 2020, le medesime tariffe già adottate per l'anno 2019 ai fini dell'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;
- veniva rimandata, entro la data fissata dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione, l'adozione di misure agevolative in materia di TARI anno 2020 per i contribuenti operatori economici che sono stati costretti a sospendere l'attività, o a esercitarla in forma ridotta, a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, che attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) specifiche funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

RICHIAMATI:

- la Delibera ARERA n. 158 del 05/05/2020 "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" che prevede l'introduzione di agevolazioni in materia di TARI, al fine di tenere conto del principio comunitario "*chi inquina paga*" sulla base della minore quantità di rifiuti prodotti a causa dell'attuale emergenza sanitaria;
- il Documento ARERA n. 189 del 26/05/2020 "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" in merito alla copertura dei costi e degli oneri connessi all'applicazione della Delibera ARERA n. 158/2020;

EVIDENZIATO che l'art. 1 della citata Delibera ARERA n. 158/2020, ai fini della determinazione delle riduzioni da applicare alle utenze non domestiche, identifica le seguenti fattispecie:

- attività sottoposte per legge a sospensione e già riaperte alla data del 07/05/2020
- attività sottoposte per legge a sospensione e non ancora riaperte alla data del 07/05/2020
- attività che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera di provvedimenti legislativi
- attività che non sono state obbligate per legge alla sospensione, ma che hanno chiuso temporaneamente, anche su base volontaria

per le quali prevede l'introduzione di agevolazioni in materia di TARI, da calcolarsi sulla quota variabile della tariffa, in considerazione delle minori quantità di rifiuti prodotti a causa dell'attuale emergenza sanitaria;

CONSIDERATO che la citata Delibera ARERA n. 158/2020, facendo salve le prerogative già attribuite ai Comuni in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie dalla Legge n. 147/2013, al punto 1.6, stabilisce che nei Comuni in cui non trovino applicazione le Tabelle di cui all'Allegato 1 del DPR n. 158/1999 ai fini del "Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche", i gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti, su indicazione dell'Ente territorialmente competente (ATERSIR in Emilia Romagna), procedono ad una riparametrazione dei vigenti criteri di articolazione dei corrispettivi al fine di tener conto dei giorni di sospensione disposti per le diverse tipologie di attività di utenze non domestiche;

DATO ATTO che:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 42 DEL 29/09/2020

- ai sensi dell'art. 1, comma 652, della Legge 147/2013, il Comune di Vergato non utilizza le suddette Tabelle del DPR n. 158/1999, bensì commisura le tariffe TARI alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- il Comune di Vergato, pertanto, rientra nella casistica sopra citata (punto 1.6);
- il Comune di Vergato applica la tariffa TARI cosiddetta *monomia*, ovvero che non distingue tra parte fissa e parte variabile;
- anche nei casi di applicazione della tariffa *monomia*, il Piano Economico Finanziario è redatto secondo il Metodo Normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, e dal 2020 sulla base della Delibera ARERA n. 443/2019, e che è nota quindi la suddivisione degli oneri in costi fissi e costi variabili;
- tale suddivisione dei costi in fissi e variabili, si riflette sulla suddivisione della tariffa in quota fissa e quota variabile e che, pertanto, è possibile riconoscere una riduzione della parte variabile della stessa per le attività sottoposte a sospensione a causa dell'emergenza sanitaria;

CONSIDERATO che il Comune di Vergato, in ossequio alla normativa più sopra citata, ha approvato per l'anno 2020 le medesime tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, e che le percentuali di costi fissi e costi variabili da utilizzare nel calcolo delle agevolazioni sono quelle rinvenibili nel Piano Economico Finanziario del Servizio gestione Rifiuti approvato per l'anno 2019 con propria Deliberazione n. 10 del 07/03/2019, ovvero: quota fissa 56,96% e quota variabile 43,04%;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del D.Lgs n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni in materia di TARI e che la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

RITENUTO opportuno riconoscere alle sopra richiamate fattispecie di utenze non domestiche le agevolazioni TARI meglio specificate nella parte dispositiva del presente atto, da calcolarsi sulla parte variabile della tariffa rappresentante il 43,04% della tariffa totale, in ossequio al disposto di cui alla Delibera ARERA n. 158/2020;

RICHIAMATA la nota adottata in data 09/06/2020, congiuntamente da ATERSIR e ANCI Emilia Romagna che, a proposito delle prescrizioni della Delibera ARERA n. 158/2020 sulla necessità di un accordo tra Ente territoriale competente e Comuni sulla definizione delle agevolazioni, stabilisce che le stesse possano essere assolte mediante la trasmissione formale ad ATERSIR delle scelte operate dal Comune, applicando riduzioni che sono tacitamente approvate e condivise in assenza di osservazioni dell'Agenzia entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione;

DATO ATTO che la contrazione del gettito TARI 2020 derivante dall'applicazione delle misure agevolative è stimata in Euro 60.000,00, e verrà finanziata tramite le economie di spesa derivanti dalla sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui Cassa Depositi e Prestiti Gestione MEF, disposta dall'art. 112 del D.L. 18/2020 "Cura Italia", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, assicurando in tal modo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

RICHIAMATI:

- il Trattato 25/03/1957 n. 3 08/115/TI di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) ed in particolare, l'art. 107, paragrafo 1, l'art. 107, paragrafo 2, lettera b), l'art. 107, paragrafo 3, lettera b) e l'art. 108, paragrafo 3, in materia di aiuti di stato;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 42 DEL 29/09/2020

- la Comunicazione della Commissione Europea n. C-2020/1863 del 19/03/2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, modificata ed integrata con Comunicazioni n. C-2020/112 I/01 del 03/04/2020 e n. C-2020/164 del 13/05/2020, con la quale si attribuiscono ampi poteri ai singoli Stati membri dell’Unione europea di prevedere aiuti di stato a favore degli operatori economici colpiti dalla pandemia;

CONSIDERATO lo Stato italiano attraverso l’adozione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77:

- riconosce agli Enti territoriali ampi poteri di intervento, sotto forma di aiuti di stato a carico dei propri bilanci, a favore degli operatori economici in difficoltà o che hanno subito danni a causa dell’emergenza da Covid-19 e delle conseguenti disposizioni restrittive;
- con gli articoli da 53 a 64, amplia i limiti economici degli aiuti concedibili a ciascun operatore economico e identifica le procedure e le formalità alle quali adempiere per dare attuazione legale agli aiuti concessi da parte degli Enti, anche territoriali, con particolare riguardo agli obblighi di registrazione, monitoraggio e di relazione degli aiuti concessi;
- all’art. 61, comma 2, prevede che “Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 sono concessi entro il 31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell’aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all’annualità 2020”;

DATO ATTO che lo Stato Italiano ha già provveduto agli obblighi di notificazione e trasparenza del “regime di aiuti” contenuto nel D.L. n. 34/2020, offrendo una copertura normativa a favore degli Enti territoriali che intendono adottare aiuti specifici a favore degli operatori economici in crisi, ed in particolare:

- il Dipartimento per le Politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto in data 20/05/2020 alla notificazione preventiva alla Commissione Europea;
- con Decisione “State Aid SA.57021” del 21/05/2020 la Commissione Europea ha riconosciuto la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. n. 34/2020;
- tale Regime Quadro è stato registrato in data 8/6/2020 dal Dipartimento per le Politiche Europee nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) con *Codice di aiuti RNA – CAR n. 13008*, quale “regime di aiuti” ai sensi dell’art. 8 del D.M. 31/05/2017 n. 115;

DATO ATTO che:

- lo schema della presente deliberazione è stato sottoposto all’esame della competente Commissione consiliare nella seduta del 29/09/2020;
- copia del presente provvedimento sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- copia del presente provvedimento sarà inviata all’Agenzia Territoriale Servizi Idrici e Rifiuti ATERSIR, per quanto di competenza, ai sensi della nota PG.AT/2020/0004234 del 09/06/2020;

RICHIAMATO il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione dal Revisore Unico come da verbale n. 19 del 25/09/2020, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il T.U. della legge sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 42 DEL 29/09/2020

VISTA la Legge 27 luglio 2000, n. 212, avente per oggetto “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18/08/2000 n. 267 sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile del servizio interessato, e in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile finanziario, come da certificazione allegata;

UDITO l'intervento del sindaco ricorda che il tema oggetto di deliberazione è stato trattato in occasione della Commissione Affari generali. L'Assessore Sarti espone i contenuti della proposta, evidenziando che le tariffe 2019 sono state confermate anche nel 2020. ARERA ha poi deliberato al fine di regolare le modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie per le imprese che hanno subito un danno economico in forza dell'emergenza da covid-19. Il criterio adottato è basato sul principio “chi inquina paga”, per cui la misura delle agevolazioni varia in ragione delle chiusure intervenute. La nostra tariffazione prevede una quota variabile (43,40%) e una fissa (56,96%). L'agevolazione interessa la parte variabile, e trova copertura nella cifra teorica di circa 60.000 euro derivante dai fondi MEF. L'Assessore descrive la griglia delle agevolazioni.

Il Sindaco puntualizza che l'atto ha validità temporanea fino alla fine del 2020. Ricorda inoltre che in sede di commissione, la Consigliera Leoni aveva richiesto la possibilità di applicare l'agevolazione anche alle famiglie e non solo alle imprese. A tal proposito, il Sindaco richiama il c.d. bonus TARI, istituito nel 2019 dal Decreto fiscale (art. 57-bis del D.L. n. 124/19) e poi confermato in sede di conversione in legge. La misura doveva partire quest'anno, ma purtroppo l'emergenza ha bloccato l'iter. Per accedere al beneficio, le condizioni sono le stesse già previste per il bonus sulle utenze domestiche (acqua, luce, gas). Toccherà ad ARERA fare chiarezza sulle modalità attuative della misura.

La Consigliera Leoni precisa che il quesito posto in sede di commissione non era limitato alla misura appena descritta, ma voleva conoscere se erano previste altre iniziative di scoutistica autonomamente messe in campo dal Comune di Vergato per agevolare le famiglie.

Il Consigliere Gnudi dichiara che il voto sarà favorevole. Condivide anche il lavoro svolto da ARERA, pertanto ci sono tutte le condizioni per appoggiare la deliberazione. Già in sede di approvazione del bilancio aveva espresso la necessità di introdurre agevolazioni, poi è seguita la variazione dei 60.000 euro. Si tratta di un tema di equità e giustizia sociale, ma anche di economia: se si costringono le famiglie ad un pagamento senza condizioni, ci saranno riflessi sulla domanda.

Critica l'intervento legato alla riqualificazione energetica del palazzo comunale, giudicato non in linea con le priorità richieste dall'attuale situazione.

Il Sindaco replica che gli interventi a sostegno dei nuclei familiari non passano solo attraverso le agevolazioni sulla TARI. Ci sono anche gli interventi legati alla scuola e finalizzati al benessere degli studenti, interventi che hanno comportato spese importanti. L'emergenza ha notevoli ricadute; anche la fotografia dell'ISEE non si è rivelata molto puntuale.

Il Consigliere Gnudi ribadisce che se si vuole intervenire si può; se non lo si fa non dipende da altre difficoltà. Si prende atto che i soldi derivanti dalla rinegoziazione dei mutui vanno altrove.

Il Sindaco precisa di aver solo specificato quali sforzi sono stati fatti per provvedere alle esigenze della società.

CON VOTI espressi per alzata di mano: presenti n. 13 componenti consiliari, votanti n. 13, astenuti n. 0, favorevoli n. 13, contrari n. 0; approvazione unanime;

DELIBERA

1) **APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti agevolazioni sulla Tassa Rifiuti TARI dovuta per l'anno 2020 dai contribuenti utenze non domestiche, nel rispetto delle previsioni obbligatorie di cui alla Delibera ARERA n. 158/2000:

FATTISPECIE DI UTENZE NON DOMESTICHE	RIDUZIONE
Attività sottoposte obbligatoriamente a sospensione (indicate a titolo esemplificativo nelle Tabella 1a e 1b dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 158/2020)	50% della quota variabile
Attività che non siano immediatamente riconducibili alle categorie obbligatoriamente sottoposte a chiusura (indicate a titolo esemplificativo nella Tabella 2 dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 158/2020) e Attività che, pur non essendo soggette obbligatoriamente a sospensione, sono state volontariamente chiuse (indicate a titolo esemplificativo nella Tabella 3 dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 158/2020)	CHIUSURA ATTIVITA' PER OLTRE 45 GIORNI 30% della quota variabile
	CHIUSURA ATTIVITA' DA 30 A 45 GIORNI 15% della quota variabile

2) **DARE ATTO** che le riduzioni di cui sopra hanno natura tecnica, attuativa del principio “*chi inquina paga*”, nel rispetto della normativa italiana e comunitaria, e che pertanto non costituiscono aiuti di stato nei confronti dei contribuenti operatori economici che ne beneficeranno;

3) **STABILIRE** le seguenti condizioni per usufruire delle suddette riduzioni a favore delle utenze non domestiche:

- la riduzione del 50% della quota variabile della tariffa verrà accordata d'ufficio, sulla base dei codici ATECO risultanti dalle banche dati a disposizione degli uffici comunali;
- le riduzioni del 30% e del 15% della quota variabile della tariffa verranno accordate ad istanza di parte, in seguito a presentazione entro il 31/10/2020 di apposita dichiarazione, su modello predisposto dal Comune, indicante il periodo di effettiva sospensione dell'attività;

4) **DARE ATTO** che la contrazione del gettito TARI 2020 derivante dall'applicazione delle misure agevolative rivolte alle utenze non domestiche è stimata in Euro 60.000,00, e verrà finanziata tramite le economie di spesa derivanti dalla sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui Cassa Depositi e Prestiti Gestione MEF, disposta dall'art. 112 del D.L. 18/2020 “Cura Italia”, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, assicurando in tal modo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

5) **DARE ATTO**, inoltre, che ai sensi della normativa statale e comunitaria richiamata in premessa:

- ad oggi non è possibile stabilire se ed in che misura le presenti agevolazioni costituiscano aiuti di stato in favore dei contribuenti operatori economici non destinatari delle riduzioni in quanto non obbligati dalla legge a sospendere la propria attività, ma che per il principio “*chi inquina paga*” avrebbero dovuto subire un incremento della tariffa anno 2020;
- entro i termini stabiliti dalla legge, verranno effettuate tutte le verifiche necessarie e, se del caso, gli uffici preposti porranno in essere tutti gli atti e le attività necessarie, con particolare riguardo agli obblighi di registrazione, monitoraggio e di relazione degli aiuti di stato concessi;

6) DARE ATTO, infine, che:

- copia del presente provvedimento sarà inviata all'Agenzia Territoriale Servizi Idrici e Rifiuti ATERSIR, per quanto di competenza, ai sensi della nota PG.AT/2020/0004234 del 09/06/2020;
- copia del presente provvedimento sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

DI DICHIARARE con voto così espresso: presenti n. 13 componenti consiliari, votanti n. 13, astenuti n. 0, favorevoli n. 13, contrari n. 0; con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a causa dell'urgenza, ai sensi dell'art. 134, T.U.E.L. enti locali, d.lgs n. 267 del 18/08/2000.

COMUNE DI VERGATO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA

Delibera nr. **42**

Data Delibera **29/09/2020**

OGGETTO

**APPROVAZIONE DI AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020
ALLA LUCE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 25/09/2020 IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA <i>Dott.ssa Laura Maldina</i></p>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 29/09/2020 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>Rag. Milena Serra</i></p>



COMUNE DI VERGATO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 42 del 29/09/2020

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DI AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020
ALLA LUCE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.**

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

FIRMATO
IL SINDACO
ARGENTIERI GIUSEPPE

FIRMATO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DEODATI MICHELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).